



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE**

LA CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA

ING. ANDREA LIZZA

Aula Magna – Ordine Ingegneri Napoli, 07 Marzo 2012



**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE**

LA CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA :

I RUOLI E LE CRITICITA'

ING. ANDREA LIZZA

Aula Magna - Ordine Ingegneri Napoli, 07 Marzo 2012



PREMESSA

L'ingegnere nel corso dell'attività professionale può essere chiamato a svolgere incarichi in ambito giudiziario sia in qualità di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio), nominato dal Giudice, che di CTP (Consulente Tecnico di Parte).

In entrambi i casi è richiesta la massima diligenza e professionalità nell'espletamento degli incarichi assegnati ma soprattutto si rende indispensabile il rispetto delle regole di deontologia professionale nei rapporti con i colleghi.

Ai fini della consulenza tecnica giudiziaria appare quindi di fondamentale importanza la conoscenza delle regole, ed è pertanto indispensabile conoscere l'articolazione dei procedimenti civili e penali sia in qualità di CTU che di CTP.



GLI AMBITI IN CUI INTERVIENE L'ESPERTO

La Consulenza ha una funzione diversa a secondo il processo:

Processo cautelare

Nel processo cautelare, vi è la possibilità da parte dei ricorrenti di raccogliere le prove prima del processo cognitivo, in tutti i casi in cui sarà difficile, se non impossibile, produrle nel corso del futuro. La consulenza viene a concretizzarsi nell'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO o anche ISPEZIONE GIUDIZIALE.

Consulenza Tecnica Preventiva

Si tratta di un istituto processuale introdotto dalla Legge n°80/2005, operativo dal 1° marzo 2006. In questo caso molto spesso le cause si conciliano dopo l'espletamento della CTU. L'istituto ha due finalità una conciliativa ed una cognitiva.



Processo di cognizione

E' il procedimento in cui il Giudice accerta una situazione giuridica esistente sulla base dei fatti allegati dalle parti,risolvendo la controversia. Il processo di cognizione si conclude con una sentenza.

Le fasi del giudizio sono così articolate:

- domanda della parte;
- il contraddittorio tra le parti con udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa;
- l'accertamento dei fatti attraverso l'attività istruttoria,in questa fase si colloca l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
- l'interpretazione e l'applicazione delle norme da parte del Giudice;
- pronuncia della sentenza



Processo di esecuzione

E' il processo che viene intrapreso dal creditore per ottenere coattivamente, in virtù di un titolo esecutivo, l'adempimento del debitore oppure, per quello in forma specifica, colui che deve far dare esecuzione ad un provvedimento di fare o non fare una certa cosa, assumere o meno un determinato comportamento.

In base alla natura del credito, il procedimento può essere distinto in:

- esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata);
- esecuzione forzata in forma specifica.

Le fasi dell'espropriazione forzata sono le seguenti:

- il creditore pignora i beni del debitore;
- su istanza del creditore, il Giudice dispone la vendita forzata o l'assegnazione dei beni pignorati;
- distribuzione del ricavato ai creditori



Processo penale

E' l'insieme degli atti e delle attività compiuti nelle forme e nei modi indicati dalla Legge e finalizzati a verificare l'eventuale violazione di norme penali, a garantire l'identificazione del colpevole, con conseguente adozione dei provvedimenti che si rendano necessari.



ARTICOLAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI SIA IN QUALITA' DI CTU CHE DI CTP

PROCEDIMENTO CIVILE

Nel procedimento civile ci sono due fasi possibili per il consulente tecnico:

1) Una extragiudiziale ,il cosiddetto ATP (Accertamento Tecnico Preventivo).

L'ATP viene predisposto dal Presidente del Tribunale, l'ATP viene disposto su ricorso di una parte che chiede che venga accertato sotto l'aspetto tecnico uno stato di fatto. L'ATP è un modo per avere una sorta di accertamento notarile, fino a qualche anno fa nell'ambito della ATP il consulente doveva solo accertare lo stato di fatto, non si poteva e non doveva pronunciarsi sulle cause (pena l'annullamento della ATP). Chi fa l'azione si chiama ricorrente (al giudice) per chiedere l'accertamento dello stato di fatto.



Con la recente riforma, nell'ambito della ATP, ora occorre pronunciarsi anche sulle cause che hanno prodotto il danno. L'ATP comporta per il ricorrente la spesa per :l'avvocato, per il CTP, per l'ATP. L'accertamento viene fatto dal Magistrato, cioè dal CTU nominato dal Magistrato, nell'ambito dell'accertamento vi è la controparte: il convenuto che partecipa alle operazioni.

Nella notifica il Presidente del Tribunale, fissa la data delle operazioni peritali, in questo caso si giura dopo (quando si deposita). Il Magistrato non emette giudizio, avalla semplicemente e sorveglia che il tutto sia stato fatto in modo corretto.

Il CTU è colui che accerta per conto dell'Autorità Giudiziaria ed avrà una parte ricorrente rappresentata dal o dai CTP.

Il CTU è un ausiliario del Giudice, concorre alla formazione del giudizio.



2) Diversa è l'articolazione della procedura civile nell'ambito di una causa di merito, una delle parti (attore) chiama in giudizio l'altra parte attraverso un atto di citazione, si apre quindi un procedimento civile in cui ci può essere bisogno di un CTU. In un procedimento civile c'è un attore ed un convenuto.

Nel giudizio civile il Consulente viene convocato in udienza e riceve i quesiti a cui rispondere, a questo punto si deve:

a) Studiare bene il fascicolo

b) Cercare di capire il giudice cosa vuole con i quesiti

Al CTU può essere affidato il compito di accertare fatti o situazioni non altrimenti accertabili ed in tal caso sarà detto **consulente percipiente**.

Oppure può essere chiamato, attraverso la sua specifica competenza, a dare una valutazione a fatti già provati ed in tal caso sarà detto **consulente deducente**.

Nell'udienza di convocazione il CTU dopo il giuramento riceve il mandato ed un termine per il deposito della consulenza.

Particolare attenzione va posta in merito al ruolo di pubblico ufficiale che viene riconosciuto dalla Legge al CTU.



Dopo questa fase il CTU deve ritirare i fascicoli dalle parti o meglio le parti (gli avvocati) devono ritirare il loro fascicolo di parte e consegnarlo al CTU.

L'inizio delle operazioni peritali va fissato subito, in sede di udienza, per evitare l'annullamento, infatti nel caso di mancata notifica le operazioni peritali sono nulle. Il CTU opera sui documenti presenti agli atti, non può accettare ulteriori documenti dalle parti a causa delle preclusioni.

c) Mettere sempre tutto per iscritto (nei verbali)

(Alla prima seduta di insediamento occorre fare subito i verbali)

La Consulenza Tecnica non è un mezzo di prova, serve solo a chiarire i fatti indicati dalle parti.

La consegna degli elaborati va fatta al Giudice, a valle di ciò le parti possono fare le loro controdeduzioni.

L'inosservanza dei termini di consegna comporta il non pagamento ed una multa (vanno eventualmente richieste le proroghe, nei tempi previsti)



Sulla base della CTU,il giudice emette la sentenza (che è appellabile).

In Appello si entra nel merito (si rifà il processo);in Cassazione invece non si rifà il processo,si entra solo nel merito formale della sentenza (gli ingegneri non vanno in Cassazione).

Gli atti prodotti restano,quindi occorre scrivere la Consulenza in maniera corretta,perché si può essere chiamati anche dopo anni a renderne conto.



PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

Per quanto concerne il processo di esecuzione uno degli aspetti che interessa il professionista è la perizia estimativa. Nei casi di espropriazione immobiliare, il Giudice affida l'attività allo stimatore attraverso dei quesiti volti ad accertare la consistenza dei beni. Viene nominato un Notaio, per stabilire la storia del bene negli ultimi 20 anni, ed un ingegnere, per la perizia di stima dell'immobile.

Allo stimatore viene chiesto di acquisire tutti i documenti necessari (catasto, etc.) per la definizione ed individuazione esatta del bene da vendere (titolo di proprietà, provenienza, regolarità della costruzione, abusi edilizi, etc.).



PROCEDIMENTO PENALE

Le parti non sono più due parti private, non c'è un ricorrente.

Il cosiddetto "attore" è lo Stato rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale. È lo Stato che chiama in giudizio. Il cittadino presenta una denuncia presso i Carabinieri o Polizia o meglio un avvocato presenta un esposto alla Procura della Repubblica.

La Procura della Repubblica apre un fascicolo, in qualunque momento si verifichi un reato la Procura ha l'obbligo di aprire un procedimento penale.

Come nella ATP in questo caso il Consulente Tecnico viene nominato dalla Procura.



La Procura ha un Procuratore Capo ed una serie di Sostituti Procuratori (che hanno dei settori di competenza). Il Sostituto Procuratore apre un fascicolo di indagine, utilizzando la Polizia Giudiziaria per espletare le indagini, per gli accertamenti tecnici si rivolge ad un Consulente Tecnico (art.359 cpp).

Il Consulente Tecnico della Procura della Repubblica è un Consulente di parte (della Procura).

Prima di iniziare un giudizio penale, la procura vuole sapere se sussiste il reato; per il Consulente è come produrre una ATP.

Non c'è necessità di iscrizione ad un albo (anche se c'è). I poteri del Consulente Tecnico sono forti ed i consulenti tecnici vengono nominati per motivi di fiducia (il sostituto procuratore deve fidarsi).



Il Consulente viene chiamato dal Pubblico Ministero e viene compilato un verbale di affidamento. Il consulente Tecnico del P.m. riceve un incarico e dei quesiti ,i poteri sono enormi,il Consulente può disporre della Polizia Giudiziaria.

La Polizia Giudiziaria accompagna il Consulente in tutte le operazioni (sopralluoghi,etc.). Il consulente comanda la Polizia Giudiziaria che lo accompagna. Nel caso di perquisizioni,sequestri,etc. il Consulente si rivolge al Sostituto Procuratore che deve essere avallato dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) per procedere.(Il GIP interviene ogni qual volta si devono prendere misure cautelari sull'indagato).



Al completamento dell'indagine, il Consulente torna dal sostituto Procuratore e consegna il lavoro fatto. A questo punto le richieste possono essere o di archiviazione oppure di rinvio a giudizio.

La persona su cui si sono svolte le indagini si chiama "indagato", la Procura può chiedere o l'archiviazione o il rinvio a giudizio (cioè da sottoporre a giudizio penale) il tutto va davanti al Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) che decide al riguardo.

L'avviso di garanzia viene emesso dalla Procura quando ci sono elementi in cui emergono delle responsabilità, ciò avviene all'apertura del fascicolo; si può procedere anche contro ignoti.

Le indagini sono riservate e condotte dall'Autorità Giudiziaria, dal Consulente, dal Sostituto Procuratore. Si indaga nella più assoluta riservatezza.



Il GUP (Giudice per l'Udienza Preliminare) si studia i documenti e la consulenza ,convoca in udienza anche gli indagati e quel giorno rende pubbliche le indagini,il giudice stabilisce se si procede all'archiviazione o al rinvio a giudizio fissando Giudice ed udienza per il prosieguo.

A questo punto l'indagato diventa imputato,lo Stato è rappresentato dalla Procura,lo Stato consente alle parti lese di essere presenti nel processo.

Il GUP quindi fissa il Giudice per il dibattimento,se il GUP non condivide le opinioni della Procura o agisce in maniera difforme oppure rinvia i documenti alla procura per ulteriori approfondimenti.



In sede di procedimento penale il Procuratore della Repubblica, assume la veste di Pubblico Ministero ossia rappresenta la pubblica accusa ed è assistito da un Consulente che in realtà è un consulente di parte perché è di una parte (lo Stato) ma in effetti è un CTU in quanto consulente Tecnico dell'Ufficio della Procura della Repubblica. Nel procedimento penale il Giudice penale può nominare un Consulente CTU (Consulente Tecnico dell'Ufficio del Giudice) che viene detto Perito del Giudice.

Il GUP ed il Giudice penale non dispongono della Polizia Giudiziaria, il PM invece dispone della Polizia Giudiziaria (Il consulente non chiede, ma va "a prendersi" le cose con la Polizia Giudiziaria).



Nella fase delle indagini (ad es. il crollo di un edificio) si fanno le indagini sui documenti senza muovere le macerie. L'indagine sulle macerie è irripetibile. Quando la Procura indaga deve dare garanzia all'indagato (avviso di garanzia), nel caso di operazioni irripetibili (ad es. spostamento delle macerie) si dice all'indagato che si stanno compiendo degli accertamenti irripetibili (ai sensi art.360 cpp) coinvolgendo quindi l'indagato.

In questa fase l'indagato nomina un Consulente di parte che lo assiste.

L'indagato può accettare o non accettare che si compiano operazioni irripetibili; a questo punto la Procura viene a conferire un incarico sulle indagini irripetibili.

Gli indagati possono essere d'accordo e quindi il Consulente del PM con i CTP delle parti procedono nelle indagini.



Se gli indagati non sono d'accordo sul Consulente del PM rifiutano le indagini irripetibile e chiedono l'incidente probatorio.

L'incidente probatorio, incide sulle indagini, cioè si chiede l'intervento di un Giudice (si rifiutano le indagini irripetibili) che si chiama GIP (Giudice per le Indagini Preliminari).

Il GIP riceve dalla Procura della repubblica la parte di indagine (fascicolo di indagine) fino ad allora fatta ed a questo punto il GIP nomina un proprio Consulente che si chiama Perito del GIP.

L'incidente probatorio può anche essere richiesto dalla Procura (al GIP).



Il Perito del GIP non può essere il Consulente della Procura (a norma dell'art. 392 cpp). La Procura potrebbe anche lei (oltre gli indagati) passare l'indagine al GIP.

Il GIP prende le indagini (le completa) e le riconsegna alla Procura che è titolare dell'indagine. La Procura completa le indagini (istruisce le richieste di archiviazione o di rinvio) e ricomincia la trafila andando davanti al GUP che può avallare, modificare le richieste della Procura e nomina un Giudice per il dibattimento penale.

Nella fase del dibattimento penale il Giudice può nominare un Consulente (in genere è raro, però è possibile).

Quando c'è il dibattimento nel processo penale, i Consulenti ed i testimoni vengono interrogati. Il dibattimento può avvenire oltre che nel processo penale anche al termine dell'incidente probatorio (udienza dibattimentale).



Consulenza Tecnica d'Ufficio e di Parte

Commento degli articoli del Codice (cpc e cpp)



Codice di Procedura Civile

Dal Libro I (Disposizioni Generali)

Art.61 – Consulente Tecnico

Art.62 – Attività del Consulente

Art.63 – Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Art.51 – Ricusazione del Consulente

Art.64 – Responsabilità del Consulente



Codice di Procedura Civile

Libro II (Il Processo di Cognizione)

Art.191 – Nomina del Consulente Tecnico

Art.192-Astenzione e ricusazione del Consulente

Art. 193 – Giuramento del Consulente

Art.194 – Attività del Consulente

Art.195 – Processo verbale e relazione

Art.196- Rinnovazione delle indagini e sostituzione del Consulente

Art.197 – Assistenza all'Udienza

Art.198 – Esame Contabile

Art.199- Processo verbale di conciliazione

Art.200 – Mancata conciliazione

Art.201 – Consulente Tecnico di Parte



Il Magistrato dà al Consulente (CTU) la facoltà di agire in sua assenza.

L'utilizzo da parte del CTU di eventuali collaboratori o Consulenti esterni deve essere autorizzato dal Giudice

Il CTU può partecipare alla Camera di Consiglio (riservata ai Magistrati).

Nel processo, in generale, il primo dovere del Consulente è quello di conciliare le parti.

Il Giudice assegna un termine (in genere la data del primo accesso) per la nomina del Consulente Tecnico di parte. (L'attore nomina il CTP e non l'avvocato, se no quest'ultimo paga il CTP).

Nel procedimento civile il CTP ha gli stessi diritti del CTU

Il CTP si può far sostituire mentre il CTU no.



Per l'uso della forza pubblica, nei procedimenti civili, va fatta un'istanza al Giudice che autorizza il Consulente; nei procedimenti penali invece basta una telefonata per disporre della forza pubblica

Nelle operazioni di sopralluogo:

nel civile : partecipa qualche persona in più

nel penale: partecipano solo coloro che hanno titolo sia nel caso di procedimento inquirente che giudicante (ad es. gli indagati non hanno accesso ai luoghi)



Codice di Procedura Civile

Libro IV (Procedimenti Speciali)

Art. 696- Accertamento Tecnico Preventivo

Art.696 bis- Consulenza Tecnica Preventiva

Art.700 Condizioni per la Concessione



Art.696 Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

Chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi, la qualità delle cose, può chiedere

Il Consulente nella ATP deve esprimere un giudizio sulle cause

La Sezione Procedimenti Speciali è competente per gli accertamenti tecnici preventivi
Cancelleria Provvedimenti Speciali

La mancata comunicazione di avvio delle operazioni è motivo di nullità

La notifica conviene contestualmente farla nel corso dell'udienza.

Nel caso di assenza di una delle parti nel verbale si sospende e rinvia notificando le date per la ripresa delle operazioni peritali.

Rimane diligenza delle parti avere cognizione di acquisire le date delle operazioni peritali



Art.696 bis cpc – Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite

In realtà è una sorta di processo parallelo affidato al Consulente Tecnico, in alternativa al processo affidato ai giudici. L'applicazione di questo articolo non è molto diffusa, in caso di cause condominiali (infiltrazioni, perdite, etc.) per evitare cause ordinarie si può chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un Consulente Tecnico che opera come un Giudice, arriva alla **conciliazione** e la sentenza ha titolo esecutivo.



Art.700 – Condizioni per la concessione

L'art.700 motiva un provvedimento di urgenza da parte del Magistrato (non è una ATP), è un accertamento di urgenza. E' una Consulenza Tecnica di Ufficio, prima che cominci il giudizio e viene acquisita agli atti del giudizio.

La ATP non viene acquisita agli atti del giudizio.

L'ATP non è detto che attivi il giudizio o che sia acquisita agli atti.

Es. una persona teme dei fatti con l'art.700 cpc viene redatta una consulenza tecnica d'ufficio .

In buona sostanza L'art.696 è una ATP prima del giudizio mentre l'art.700 è una anticipazione della consulenza tecnica d'ufficio e si fa con giudizio già in corso.

Oggi si accoppiano i due articoli 696 e 700 insieme

N.B. L'ATP in corso di giudizio non è possibile in quanto è un accertamento preventivo, è un art.700 cioè un provvedimento d'urgenza.



Codice di Procedura Penale

Si trattano argomenti del cpp che sono validi anche per i procedimenti civili, infatti nel cpc non viene contemplato nulla sui verbali. Quindi quanto si fa sul civile è mutuato dal Codice di Procedura Penale.

Libro I- Documentazione agli atti

Art.136 cpp – Contenuto del verbale



Nel verbale occorre menzionare luogo,anno,mese e giorno.

L'orario in cui si inizia e si chiude il verbale.

Il verbale va redatto contestualmente alle operazioni in corso.

Vanno costituite a verbale tutte le persone presenti,va poi descritto tutto lo svolgimento delle operazioni ,anche sommarie.

Eventualmente si possono prendere appunti su fogli a parte con il consenso delle parti.

Per il verbale c'è un redattore,in particolare è il consulente tecnico d'ufficio.

Se le parti vogliono fare dichiarazioni,nel verbale vanno virgolettate.

Il verbale va firmato da tutti i presenti ,pena la nullità,se qualcuno va via viene riportato nel verbale l'orario di abbandono dai sopralluoghi.

Nel verbale si indica se una dichiarazione è spontanea o se è una domanda.

Nel verbale vanno messe le dichiarazioni essenziali,alla fine il verbale va letto.

Quando c'è il Giudice il verbale viene fatto dal Giudice o dalla Polizia Giudiziaria se presente.



Art.142 cpp – Nullità dei verbali

Il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone che hanno partecipato

La struttura di un verbale tipo contiene:

-Estremi della causa (Tribunale,Sezione,Giudice,n ° di ruolo)

-L'anno duemila il giorno del mese di

-Costituzione delle parti

-Descrizione delle operazioni,dettagliare se sono state fatte foto o se ci sono appunti

-Richieste che vengono fatte

-Rinvio e chiusura delle operazioni

-del che è verbale,chiuso alle ore ... L.C.S. (letto,confermato,sottoscritto)

Il verbale va firmato su ogni foglio,se si usa un foglio protocollo va firmato un unico verbale alla fine,vanno compilate tutti i righi del foglio,non si devono lasciare spazi in bianco.

Se qualcuno non firma il verbale è nullo



Libro III Le Prove

(Siamo nel campo del penale, in qualità di consulente del giudice)

Art. 220 cpp – Oggetto della Perizia

Per perizia si intende solo la consulenza svolta per il GIP negli altri casi si chiama consulenza

Art. 221 cpp – Nomina del Perito

Il giudice sceglie il perito in un albo, può nominare anche più periti

Art. 222 cpp – Incapacità e Incompatibilità del Perito

Minorenni, sospesi dall'esercizio della professione.

Nel penale chi è stato consulente del PM non può essere Consulente del Giudice



Art.223 cpp – Astensione e ricusazione del Perito

Art.224 cpp – Provvedimento del Giudice

Art.225 cpp – Nomina del Consulente Tecnico

Art. 226 cpp – Conferimento dell'incarico



Il problema del segreto delle operazioni peritali (vale sia in campo penale che civile)

Non bisogna mai anticipare le conclusioni pena la nullità, le operazioni vanno fatte nel più assoluto segreto, affidandosi a collaboratori fidati e riservati.

Nell'ambito delle indagini è importante la segretezza.

La relazione peritale

Uno degli aspetti importanti è il termine di consegna della perizia, il termine è fissato dal Magistrato.

La richiesta di eventuale proroga è da inoltrare almeno una settimana prima della data di consegna prevista.

La mancata consegna della consulenza è oggetto di ammenda ed inoltre sono previste sanzioni penali.

Talvolta la proroga non è concessa da parte del Magistrato.

Le consulenze si possono fare nei 60 gg o nei 90 gg salvo proroghe motivate.



Art.227 cpp – Termine per risposta ai quesiti

Art.228 – Attività del Perito

Il Consulente deve essere autorizzato dal Giudice a ritirare i fascicoli (nel civile) o gli atti (nel penale) e ne risponde direttamente.

Art.229 cpp – Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Art.230 cpp – Diritti dei Consulenti Tecnici

I Consulenti tecnici sono quelli del PM e delle parti, il Perito è il Consulente Tecnico del Giudice. I Consulenti di parte hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali e di fare le loro dichiarazioni e/o osservazioni



Art. 231cpp – Sostituzione del Perito

Art. 232 cpp – Liquidazione del compenso

La liquidazione avviene con Decreto del Giudice che ha disposto la perizia

Art.233 cpp – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia



Libro V Le indagini preliminari e l'udienza preliminare

Art. 358 cpp – Attività del Pubblico Ministero

Art. 359 cpp – Consulenti Tecnici del P.M.

Art.360 cpp- Accertamenti non ripetibili



Libro V cpp Titolo V – Indagini del P.M.

Art.358 cpp – Attività del Pubblico Ministero

Art. 359 cpp- Consulenti del P.M.

Art.360 cpp – Accertamenti tecnici non ripetibili



Titolo VI bis Investigazioni difensive

Sono regolamentate dall'articolo 391 bis cpp all'articolo 391 decies cpp

Titolo VII Incidente probatorio

Art. 394 cpp -Richiesta della parte offesa

Art.398 cpp- Provvedimento per fare un incidente probatorio

Art.401 cpp- Udienze del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari)

Art.403 cpp – Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte nell'incidente probatorio



Nell'ambito del Codice Civile occorre segnalare alcuni importanti articoli :

Dal Libro IV Obbligazioni e Contratti

- Gli articoli dal 1655 al 1668 (nozione di appalto ed articoli relativi alla gestione dei lavori).
- art. 1669 c.c. Rovina e difetti di cose immobili

Titolo IX Dei fatti illeciti

- art. 2053 c.c. Rovina di edifici



La prescrizione

Vi è il termine dei 10 anni .Il difetto deve essere visibile,ciò vale per il civile,nell'ambito del risarcimento,in cui è applicabile la prescrizione.
In ambito penale non vi sono termini di prescrizione,si va ben oltre i 10 anni.



Nell'ambito del Codice Penale, si segnalano i seguenti articoli:

Art. 434 cp – Crollo di costruzioni o altri dissesti dolosi

Quando si verifica un crollo è sempre un reato, anche se il crollo non fa vittime, perché si mette a repentaglio la vita degli altri, ed è prevista la reclusione. Il solo fatto che c'è stato un crollo determina l'apertura di un procedimento penale, si applica la pena della reclusione da 3 a 12 anni se il crollo o il disastro avviene. Solo il fatto che la suscettibilità di crollo esiste è un reato in quanto viene messa a repentaglio la vita degli altri.

Art. 449 cp – Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona un incendio o altro disastro è punito con la reclusione.



Art. 676 cp– Rovina di edifici o altre costruzioni

Chiunque ha svolto ruoli di : Progettazione,D.L.,Resp. Sic.,Collaudo e ne è derivato un pericolo per le persone,può essere arrestato

Art. 677 cp – Omissione di lavori in edifici che minacciano rovina

L'articolo coinvolge proprietari e professionisti,in questo caso si è puniti con sanzione amministrativa .Chiunque verifica uno stato di pericolo è tenuto a provvedere a rimuovere il pericolo se si è proprietari. Ciò riguarda anche i tecnici se non prendono i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo



LA CONSULENZA

Una volta preparata la Consulenza si consiglia sempre di rileggerla più volte prima di depositarla ,occorre lavorare in qualità. La relazione deve essere di qualità.

Nello scrivere occorre essere avvincenti ,coinvolgere i lettori, gli argomenti vanno sviscerati con chiarezza ,devono essere comprensibili a tutti e non solo ai tecnici, le conclusioni devono essere sintetiche ed ai quesiti si risponde in modo "secco". senza lasciare ombre o dubbi sulle risposte.

Il deposito della consulenza (relazione + allegati) insieme all'eventuale materiale ricevuto (fascicoli di parte) viene sempre fatto in Cancelleria, si scrive cosa si sta consegnando e quando era stato ricevuto il materiale.

Insieme agli elaborati, contestualmente si presenta anche la specifica o parcella



I COMPENSI

Sono regolamentati dal D.M.30/5/2002, dal D.P.R.30/5/2002 n°115, Legge 8/7/1980 n°319

I compensi si classificano in :

-Onorari fissi

-Onorari variabili che si possono suddividere in onorari variabili a percentuale ed onorari variabili tra minimo e massimo

-Onorari a vacanza, o a tempo



Nel campo civile il pagamento viene messo a carico di una o più parti, l'ordinanza del giudice è titolo esecutivo.

Sull'acconto non conviene commettere l'errore di accettare dei contanti, bisogna farsi pagare mediante assegno o bonifico e gli importi devono essere comprensivi di Cassa di Previdenza (CNPAIA) e IVA, per qualsiasi cifra incassata o emessa a fattura. I sostituti d'imposta pagano la ritenuta d'acconto (Condominio, etc.), chi non è sostituto d'imposta paga l'IVA. La fattura va emessa sia per gli acconti che per i saldi.

Gli acconti si possono accettare nell'accesso e verbalizzati. Si rilascia quietanza e contestualmente fattura che deve essere emessa nello stesso giorno in cui si riceve l'acconto.

Nel campo penale si viene pagati direttamente dall'Amministrazione Giudiziaria



La normativa da invocare per i compensi è il Decreto Ministeriale 30/5/2002
"Adeguamento dei compensi per periti Autorità Giudiziaria in materia civile e penale"

L'allegato al D.M. contiene le tabelle per il pagamento in percentuale.

L'onorario può essere a vacanza o a percentuale.

L'unità di misura definita vacanza comprende due ore di lavoro.

Il compenso a vacanza è fissato nella misura di 14,68 Euro per la prima vacanza
e di 8,15 Euro per ciascuna delle vacanze successive.

La liquidazione prevede il pagamento intero solo per la prima vacanza, le
successive sono ridotte.



Nella specifica da presentare c'è anche il problema della spese anticipate che devono essere rimborsate.

Uno degli aspetti principali è costituito dalla qualità del lavoro svolto.

In campo civile in genere ci si rapporta al valore del bene su cui si è lavorato. Se l'importo è inferiore ai 500.000 Euro si applicano le percentuali ,di cui all'art.11 del D.M. 30/5/2002,si perviene a percentuale a valori intorno a circa 3800 Euro,ovviamente vi è un minimo ed un massimo.

Si fissa quindi,in base al valore massimo dedotto dalla percentuale applicata,l'onorario



Si possono invocare tre strade differenti:

- 1) Si invoca la Legge 319 del 8/7/1989 Compensi spettanti per operazioni dei Consulenti per l'Autorità Giudiziaria, in cui all'art.5 "Aumento degli Onorari", per prestazioni particolari gli onorari possono aumentare fino al doppio.
- 2) Si invocano i diritti di urgenza, ed in questo caso gli onorari possono essere aumentati del 20%.
- 3) Nel caso si hanno più quesiti, ciascuno dei quesiti valeva come incarico individuale, quindi il Magistrato può liquidare più specifiche.



Si osservi che il CTU viene liquidato in funzione della Tariffa Giudiziaria di cui al D.M. 30/5/2002 , mentre il CTP viene liquidato con la Tariffa Professionale che prevede per ogni vacanza un importo di 56,81 Euro/ora.



Problemi legati al Dibattimento Penale

Tutto ciò che uno scrive (come consulente del PM o come consulente del Giudice o delle parti) diventa oggetto di discussione senza esclusione di colpi.

L'attacco personale è il meno che può capitare al consulente.

Tutte le volte che si scrive una consulenza penale (per una parte o per il Giudice) bisogna tenere presente che verrà messa in discussione.

Occorre pertanto redigere, sulla base degli elementi acquisiti, delle "Consulenze Blindate" ossia inattaccabili ed occorre evitare di cadere nelle "trappole dibattimentali".

In genere si fa di tutto per convincere il Magistrato sulla inattendibilità del Consulente.

L'unica possibilità è andare al dibattimento preparati



LE INDAGINI

(Ci si riferisce ad indagini penali nel caso di crollo di un edificio)

- Operazioni preliminari di documentazione:
 - Riprese videografiche
 - Fotografie aeree
- Documentazioni fotografiche acquisite dai privati
 - Rilievi fotogrammetrici
- Documentare la movimentazione delle macerie



-Operazioni preliminari di sicurezza:

Occorre delimitare i luoghi oggetto di indagine per consentire il dissequestro delle zone adiacenti

- Valutazione della sicurezza delle strutture non coinvolte durante il crollo
 - -Sui luoghi oggetto di indagine:
- Occorre provvedere alla cosiddetta messa in sicurezza attraverso un progetto delle "opere di assicurazione".
 - Occorre prevedere, se necessario, una rete di monitoraggio



-Acquisizione di informazioni attraverso testimoni

- Acquisire informazioni circa le condizioni di carico e sui fattori ambientali di quel giorno (nevicata, gelo, sole, pioggia)
- Stabilire quali sono stati gli ultimi interventi fatti sulla costruzione (anamnesi della costruzione)
- Acquisizione di disegni, progetti, ed "incrociarli" con altri elaborati disponibili.
- -Stabilire la dinamica del collasso, in questa fase si pensa alla "modellazione" ed all'analisi strutturale
 - Indagini in situ (prove sui materiali)
- Progetto di rimozione delle macerie con verbalizzazione , fotografia, acquisizione e descrizione dei reperti , custodia dei reperti



La diagnosi del crollo è relativa ad una serie di ipotesi, si ipotizzano più scenari o situazioni, sulla base delle indagini compiute, si è in grado di esaminare tutti i possibili scenari. Ciò che è importante è il riscontro con gli elementi che si sono verificati, occorre trovare dei riscontri.

Quindi si arriva alle cause. La causa di un crollo non è mai una sola, vi è sempre una causa principale e delle concause.

Nell'attribuzione delle responsabilità vi sono dei fattori che possono essere una aggravante oppure sollevano in parte dalle responsabilità.

Ultima fase è l'individuazione delle responsabilità che è la conclusione della relazione, a cui occorre pervenire all'ultimo momento.

Si individuano le leggi violate e le azioni omissive commesse, il Magistrato stabilirà le responsabilità.



Se si viene riconosciuti responsabili di un reato, nel penale si va in prigione, se si è incensurati a volte no, nel campo civile si va avanti fino al risarcimento, si ha in questo caso un problema di responsabilità civile per cui si va al risarcimento ed inoltre vi può essere una violazione di leggi amministrative che danno luogo ad altri problemi sanzionatori.



LE CRITICITA' NELLE CTU

Le criticità possono essere procedurali oppure di carattere operativo.

- La parte delle criticità procedurale riguarda: le notifiche alle parti (obbligo di PEC per il CTU), la presenza o meno di parti contumaci nel procedimento, la redazione del verbale di accesso, l'acquisizione dei documenti, la scadenza dei termini di consegna della consulenza.
- Le criticità operative riguardano : l'autorizzazione per indagini, analisi, prove, accertamenti ritenuti imprescindibili ed inderogabili ai fini della risposta ai quesiti formulati; l'autorizzazione all'accesso forzato sui luoghi di causa (attraverso la polizia giudiziaria), cosa che in ambito civile avviene molto raramente ma potenzialmente possibile in particolari circostanze.
- Gli acconti percepiti nel corso del primo accesso (sopralluogo sui luoghi di causa) obbligano il CTU ad emettere, per motivi fiscali, fattura in pari data. Nell'ambito delle spese, spesso esse non vengono riconosciute, pertanto occorre sempre chiederne preliminarmente l'autorizzazione al Giudice.



CONCLUSIONI

Nel campo della Consulenza Tecnica Giudiziaria in ambito civile si possono avere criticità superabili solo attraverso una buona conoscenza del Codice di Procedura Civile e grazie alla propria professionalità, occorre sempre operare nel rispetto delle regole e con buon senso nei confronti di tutti attenendosi rigorosamente a quanto previsto dal Codice Deontologico.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

